

DELIBERA N. 251/07/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' ELITEL S.R.L. PER
L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI CARRIER PRESELECTION IN MODALITA'
EASY ACCESS IN VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DELLA
DELIBERA N. 3/CIR/99 E PER L'INOTTEMPERANZA ALL'ARTICOLO 70
DEL D.LGS. 259/2003**

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 23 maggio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, ed il relativo Allegato, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie";

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità", come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, del 19 gennaio 2006;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 3/CIR/99, del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (Carrier Preselection)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 42/06//DIT del 10 novembre 2006, con il quale è stata contestata alla società Elitel s.r.l. con sede in Roma, alla via Maroso n.50, per le n. 31 attivazioni di servizi di *carrier preselection* in modalità *easy access* di cui al separato verbale di accertamento, la violazione dell'articolo 3, comma 3, della Delibera n. 3/CIR/99 per aver attivato agli utenti AAA, AAAA, BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF, GGGG, HHHH, LLLL, MMMM,

NNNN, OOOO, PPPP., QQQQ, RRRR, SSSS, TTTT, UUUU, VVVV, ZZZZ, XXXX, YYYY, WWW, JJJJ, KKKK, 1111, 2222, 3333, 4444 e 5555 il servizio di carrier preselection senza aver dato prova di aver acquisito preventivamente l'effettiva sussistenza della volontà inequivoca di contrarre posta in capo al titolare dell'abbonamento telefonico con Telecom Italia, prima di dare esecuzione al contratto, oltre a non aver indicato ai sotto elencati utenti, nel corso della comunicazione telefonica per la conclusione del contratto a distanza, tutti gli elementi previsti dall'art. 70, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la Società interessata in data 9 gennaio 2007;

VISTA la memoria difensiva pervenuta in Autorità in data 20 settembre 2006 con la quale la società interessata ha eccepito la sussistenza delle violazioni contestate per i seguenti motivi ed eccezioni:

A. Deduzioni in fatto.

Con tale motivo, la società Elitel evidenzia la propria posizione in merito alle singole posizione dei n. 31 utenti in contestazione e produce copia delle firme vocali su supporto magnetico.

Con riferimento agli utenti AAAA e BBBB la società osserva che entrambi risultano titolari della medesima utenza e che nella specie AAAA è erede del defunto BBBB.. Anche con riferimento a CCCC e DDDD si rileva che entrambi si riferiscono alla medesima linea telefonica, dalle ricerche nei database della società è risultata intestataria di un contratto la sig.ra EEEE.

In merito agli utenti FFFF, GGGG, HHHH, LLLL, MMMM, NNNN, OOOO, PPPP, QQQQ, RRRR, SSSS, TTTT, UUUU e VVVV la società produce in documentazione la firma vocale raccolta dagli operatori di *call-center* in cui gli utenti indicati, tutti titolari dell'utenza telefonica, esprimono la propria manifestazione di volontà ad usufruire dei servizi di Elitel, informati puntualmente dell'operatore di *call-center* delle caratteristiche tecniche del servizio di *carrier preselection*.

Anche per gli utenti ZZZZ, YYYY, XXXX e WWW la società afferma di aver raccolto la firma vocale, ma che la degradazione del supporto magnetico dove era archiviata non ne consente la riproduzione.

In merito poi agli utenti AAAA, BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF e GGGG la società Elitel produce copia delle fatture pagate da parte degli utenti medesimi da cui è facile evincere un comportamento concludente dell'utente alla conclusione del contratto con l'operatore.

La società, inoltre, evidenzia che ha provveduto a stornare integralmente le fatture emesse nei confronti dei sig.ri HHHH, IIII, LLLL, MMMM, NNNN, OOOO, PPPP e

QQQQ che pertanto tali utenti non hanno ricevuto alcun danno patrimoniale, ma semmai hanno beneficiato dei servizi Elitel senza versare alcun corrispettivo. Con riferimento ai sig.ri AAAA, BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF e GGGG la società Elitel evidenzia che non è stata emessa alcuna fattura per i servizi prestati.

B. Deduzioni in diritto

B1) insussistenza della violazione con riferimento agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99 e successive modificazioni e dall'art. 70 del Codice.

Con tale motivo la parte ricorrente contesta la legittimità della contestazione poiché sostiene che le procedure poste in atto dalla sua rete vendita per la contrattualizzazione dei propri clienti sia perfettamente aderente alla normativa vigente. Secondo l'operatore, infatti, la propria rete vendita ha l'obbligo di procedere alla vendita dei prodotti della società seguendo pedissequamente i formulari (detti di seguito anche "*script*"), predisposti dallo stesso operatore, che garantiscono l'acquisizione della inequivoca volontà del cliente relativamente alla fornitura dei servizi forniti da Elitel. A dimostrazione di tale aspetto la parte produce il modello di contratto utilizzato da Elitel per regolare i propri rapporti con le società esterne per la fornitura del servizio di *call center*.

Con riferimento alle modalità di contatto con la clientela fa presente che la telefonata effettuata dalla rete vendita si compone delle seguenti fasi:

- 1) consenso alla registrazione della telefonata
- 2) informativa all'utente del soggetto che effettua il contatto telefonico
- 3) lo scopo commerciale della telefonata
- 4) descrizione della natura, delle caratteristiche e dell'identità di Elitel e dei servizi offerti
- 5) raccolta della manifesta ed inequivoca volontà dell'utente di fruire di servizi della Elitel.

Con riferimento alle indicazioni circa l'identità di Elitel, gli *script* prevedono che la società sia presentata come concorrente di Telecom Italia; invece, per quanto concerne l'identità dell'interlocutore, l'operatore del *call center*, dopo la conferma del nome e cognome dell'utente, è tenuto a richiedere se si tratti o meno del titolare dell'utenza telefonica di Telecom Italia. A seguito di tale richiesta si richiede all'utente se vuole aderire o meno alle offerte della società Elitel. Gli *script* prevedono, inoltre, nel caso in cui l'interlocutore non sia il titolare del contratto di abbonamento di Telecom Italia, di verificare la sussistenza in capo a quest'ultimo di una delega espressa dal titolare medesimo alla conclusione del contratto, utilizzando la seguente formulazione "*mi conferma che lei è maggiorenne e che è espressamente delegato dall'intestatario della linea ad autorizzare Elitel all'attivazione del servizio?*". In caso affermativo segue la contrattualizzazione dell'utente, mediante l'inserimento dei dati di quest'ultimo nei

database dell'operatore a cui segue la stampa dei moduli contrattuali e l'invio al domicilio dell'utente.

B2) Non imputabilità per l'eventuale inosservanza dell'art. 70 del D.Lgs 1° agosto 2003, n. 259

Con specifico riferimento all'asserita violazione dell'art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche, Elitel precisa che il contatto con l'utente viene materialmente posto in essere da partner commerciali di Elitel e che pertanto se dovessero risultare violazioni di tale disposto normativo sarebbe da imputare a questi ultimi e non a Elitel medesima. Dalla predisposizione degli *script* e delle procedure di contrattualizzazione degli utenti si evidenzia l'assoluta buona fede dell'operatore Elitel nell'aver fatto quanto possibile per conformarsi ai precetti normativi.

A riprova di ciò si evidenzia che a seguito del degrado delle firme vocali di AAAA, BBBB, CCCC e GGGG la società Elitel ha provveduto a formulare disdetta contrattuale per inadempimento nei confronti della società di *call center* che si è occupata della loro contrattualizzazione.

B3) comportamento improntato a buona fede e correttezza tenuto da Elitel a seguito delle segnalazioni ricevute.

La società Elitel dichiara che a seguito della ricezione delle segnalazioni da parte dell'Autorità ha provveduto a porre in essere, senza attendere gli esiti delle istruttorie delle Autorità competenti e quelle interne dell'azienda svolte anche nei confronti dei partner commerciali, una serie di azioni e provvedimenti volti, da un lato, ad eliminare gli effetti patrimoniali delle attivazioni dei servizi telefonici (attraverso lo storno delle fatture eventualmente ricevute dall'utente), benché ancora non dimostrato che esse siano state illegittime, dall'altro, a rendere ancora più stringenti le procedure per l'acquisizione del consenso degli utenti.

Dalla disamina della posizione espressa in ordine ai n. 31 casi in contestazione si evince chiaramente la correttezza della condotta di Elitel.

C) Assenza di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo.

Con tale motivo la società Elitel evidenzia che la legge n. 689/81 individua come condizione essenziale per la sussistenza dell'illecito amministrativo e per l'applicazione della sanzione amministrativa la rimproverabilità della violazione di una disposizione legislativa o amministrativa al soggetto sanzionato, sia dal punto di vista soggettivo che da un punto di vista oggettivo.

D) Violazione di legge e di eccesso di potere con riferimento al principio di proporzionalità e di ragionevolezza nella determinazione delle sanzioni contestate

Elitel s.r.l. sostiene che la sanzione applicabile per ciascuna delle violazioni di cui alla contestazione n. 42/06/DIT sarebbe esorbitante rispetto alla gravità della condotta dell'agente. Secondo Elitel, infatti, le 31 violazioni a fronte del numero di contatti operati dai *call center* ed al numero di attivazioni di *carrier preselection* da parte della società sono un numero esiguo che corrisponde ad una modestissima percentuale. Dal che risulta palese la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione

E) Situazione finanziaria di Elitel

Elitel rappresenta la propria situazione economica registrata nel bilancio del 2005 con una perdita netta di esercizio pari a circa seimilionesettecentomila euro.

F) Impegni ex art. 14 bis del Decreto-Legge n. 223/2006 come convertito con Legge 248/2006 e di cui alla delibera n. 645/06/CONS.

Elitel intende formulare formale proposta di impegni ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge n. 223/2006 e della delibera n. 645/06/CONS analiticamente riportati in memoria, che attengono sia la fase di contatto dell'utente da parte degli operatori di call-center che la fase di contrattualizzazione degli utenti medesimi, nonché procedure di gestione degli utenti in caso di reclami/contestazioni e controversie.

RITENUTO quanto segue in merito alle eccezioni sollevate da Elitel s.r.l.:

- Con riferimento a quanto eccepito sub A.

In merito agli utenti FFFF e GGGG si rileva, alla luce di quanto osservato dall'Elitel, l'errore materiale della contestazione e si considererà ai fini del presente provvedimento unicamente il caso del sig. AAAA erede di BBBB.. In relazione ai casi relativi agli utenti CCCC. e DDDD., alla luce di quanto osservato dall'operatore, gli stessi verranno considerati come un caso unico ai fini del presente provvedimento.

In relazione agli utenti AAAA, BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF, GGGG e HHHH, le osservazioni formulate dall'operatore, in esito all'ascolto del supporto magnetico in cui sono riprodotte le firme vocali, sono accoglibili. In particolare nel caso degli utenti sopra indicati Elitel, a mezzo dei propri operatori di *call center* ha raccolto, conformemente al disposto normativo sia dell'art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche sia dell'art. 3, comma 3 della delibera n. 3/CIR/99, le firme vocali dei titolari dell'utenza telefonica in relazione al contratto stipulato con Telecom Italia. L'utente, infatti, dopo aver ricevuto tutte le informazioni di cui all'art. 70 e le specifiche tecnico-tarifarie del servizio di *carrier preselection* ha espresso il proprio consenso.

Con riferimento, invece, agli utenti AAAA, BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF e GGGG, la società ha prodotto in documentazione la firma vocale raccolta dagli

operatori di *call-center* di persona diversa dal titolare dell'utenza telefonica. Si ritiene in specie che nei casi sopra indicati non può considerarsi validamente acquisito il consenso prescritto del titolare dell'utenza telefonica. Più in particolare si ritiene che l'istituto della delega utilizzato dagli operatori di *call-center*, su indicazione della società Elitel, non sia coerente con la normativa vigente che prevede che il titolare dell'utenza telefonica sia l'unico soggetto legittimato a disporre della propria linea telefonica. Non da ultimo si osserva che la procedura di contrattualizzazione prevede l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali del titolare dell'utenza telefonica per la lavorazione dell'ordinativo per il servizio di *carrier preselection* da parte di Telecom Italia. Si evidenzia che solo il soggetto interessato, alla luce della normativa in materia di protezione dei dati personali, può validamente disporre in ordine ai propri dati.

In merito agli utenti AAAA, BBBB, CCCC e DDDD, l'operatore Elitel non ha dato alcuna prova della raccolta del consenso.

Con specifico riferimento agli utenti EEEE, FFFF, GGGG e HHHH, non può essere accolta l'eccezione sollevata dalla società Elitel s.r.l., in quanto gli utenti testè indicati hanno provveduto, a seguito del pagamento delle fatture per i servizi resi dall'operatore, a presentare uno specifico reclamo per il recupero degli importi versati, segnalando tale circostanza anche a questa Autorità. Si evidenzia, altresì, che il pagamento delle fatture da parte dei citati utenti muove esclusivamente dalla necessità di non subire alcun disservizio.

Con riferimento, invece, agli utenti IIII, LLLL e MMMM, le osservazioni presentate dalla società Elitel possono essere accolte, in quanto detti utenti, a seguito del pagamento delle fatture, non hanno presentato alcun reclamo né alcuna richiesta di restituzione degli importi versati, né tanto meno, in occasione della segnalazione, hanno esposto all'Autorità di aver ricevuto, da parte della società Elitel s.r.l., fatture per servizi non richiesti.

La circostanza che la società abbia provveduto a stornare integralmente le fatture emesse o a non emettere fatture nei confronti dei sig.ri AAAA, BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF, GGGG, HHHH, IIII, LLLL, MMMM, NNNN, OOOO, PPPP, QQQQ e RRRR non rileva ai fini della realizzazione della fattispecie di cui all'art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dell'art. 3, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99, ma, semmai, può essere considerato quale elemento attenuante in sede di commisurazione della importo della sanzione di cui al presente provvedimento.

Tali fattispecie, infatti, risultano integrate dall'avvenuta contrattualizzazione e dalla trasmissione di un ordinativo di *carrier preselection* in assenza della volontà espressa da parte dell'interessato, senza alcun riferimento, a differenza di altre fattispecie pur previste dalla normativa di settore, alla effettiva fatturazione dei servizi erogati.

A tal proposito va rilevato, altresì, che le condotte contestate causano pregiudizio non solo all'utente interessato, ma anche all'operatore di accesso, al quale viene

illegittimamente sottratto del traffico per il periodo di attivazione della prestazione di preselezione, e nei confronti del quale non è prevista alcuna forma di ristoro.

Non può non considerarsi, infine, che il sistema delineato dalle delibere di questa Autorità si fonda sulla presunzione di legittimità degli ordini di *carrier preselection* trasmessi dagli operatori alternativi all'operatore di accesso (il quale è chiamato ad eseguirli senza la possibilità di verificarne la effettiva validità), e che pertanto risulta fondamentale che i soggetti che raccolgono il consenso degli utenti adottino tutte le cautele necessarie per evitare attivazioni di prestazioni di CPS non richieste dagli interessati.

- Con riferimento a quanto eccepito sub B:

Le deduzioni della società circa l'insussistenza della violazione sono accoglibili esclusivamente in relazione agli utenti per i quali l'operatore Elitel ha dato prova di aver acquisito la firma vocale del soggetto intestatario dell'utenza telefonica (AAAA, BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF, GGGG e HHHH) e nelle ipotesi di riconoscimento della conclusione del contratto per comportamento concludente dell'utente (AAAA, BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF e GGGG).

In tutte le altre ipotesi dette deduzioni vanno rigettate, poiché l'operatore non ha dato prova di aver acquisito il consenso prescritto dall'art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche e la manifestazione inequivoca della volontà dell'utente di modificare il rapporto contrattuale in essere con Telecom Italia come prescritto dall'art. 3, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99 e successive modificazioni e, pertanto, si conferma la sussistenza della violazione di cui al verbale di accertamento e atto di contestazione n. 42/06/DIT.

Circostanze quali l'avvenuto storno delle fatture a favore degli utenti a seguito delle segnalazioni inviate dall'Agcom o l'assenza di fatturazione nei confronti di alcun utenti di cui in contestazione, come anche sopra evidenziato, non fanno venir meno la violazione delle norme evidenziate, ma possono essere considerate tutt'al più come elementi per la valutazione dell'importo della sanzione medesima.

Ad ogni modo va rilevato che l'operatore Elitel, in tutti i casi, ha provveduto allo storno delle fatture o alla non emissione di fatture solo a seguito dell'intervento dell'Autorità, in occasione dell'invio delle segnalazioni al gestore medesimo da parte dell'Unità gestione delle segnalazioni e non a seguito del semplice invio del reclamo da parte dell'utente.

- Con riferimento a quanto sub. C):

Tale eccezione non può essere accolta in quanto Elitel, operatore autorizzato *inter alia* alla vendita al pubblico dei propri servizi di comunicazione elettronica, è il soggetto responsabile del rapporto con gli utenti.

Si osserva, infatti, che i *call-center* a mezzo dei quali Elitel procede alla contrattualizzazione dei propri utenti agiscono in nome e per conto dell'operatore.

Pertanto la responsabilità della società risulta confermata, sia nella fase di acquisizione del consenso (quantomeno in termini di *culpa in eligendo* con riferimento alla selezione dei *partners* commerciali), sia nella fase di gestione degli ordinativi di *carrier pre-selection*, trasmessi all'operatore di accesso (Telecom Italia) senza un'adeguata verifica (*culpa in vigilando*).

- Con riferimento a quanto sub. D):

tale eccezione non può essere accolta dall'Autorità che è tenuta tassativamente ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

- Con riferimento a quanto sub. E):

quanto segnalato circa la situazione finanziaria della società rileva ai soli fini della commisurazione delle sanzioni applicabili ai casi contestati per i quali la violazione delle norme richiamate risulta confermata.

- Con riferimento a quanto sub. F):

la formulazione di proposte di impegni formali da parte dell'operatore Elitel ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e della Delibera n. 645/06/CONS, non può essere allo stato accolta per i motivi che qui di seguito si espongono.

La delibera n. 645/06/CONS è entrata in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 6 gennaio 2007. Essa, per il principio di legalità, non può avere efficacia se non per l'avvenire, e pertanto non può trovare applicazione nell'ambito di procedimenti sanzionatori avviati antecedentemente alla sua entrata in vigore. Il presente procedimento è stato avviato in data 10 novembre 2006, quindi antecedentemente alla pubblicazione del citato regolamento 645/06/CONS.

Inoltre, il regolamento in parola non risulta direttamente applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori in quanto l'articolo 8 prevede espressamente che per questi ultimi sia necessaria una revisione della delibera n. 136/06/CONS che disciplina i procedimenti sanzionatori dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Da ultimo si osserva che in ogni caso, la società Elitel sarebbe stata sottoposta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata al minimo edittale parimenti a quanto avvenuto nel presente provvedimento.

Ad ogni modo la disponibilità dell'operatore a concordare con l'Autorità nuove modalità per la contrattualizzazione degli utenti e per il loro trattamento in caso di errore nell'attivazione dei servizi da parte di Elitel sarà tenuta in considerazione per la determinazione della sanzione pecuniaria.

RITENUTO, alla luce delle esposte considerazioni in merito alle eccezioni sollevate dalla società Elitel s.r.l., che in relazione agli utenti AAAA, BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF, GGGG, HHHH, IIII, LLLL e MMMM, non ricorrono i presupposti per

l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 98, comma 13, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la violazione dell'articolo 3, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99 e dall'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per la violazione dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo.

RITENUTO che in relazione agli utenti AAAA, BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF, GGGG, HHHH, IIII, LLLL, MMMM, NNNN, OOOO, PPPP, QQQQ, RRRR, SSSS, TTTT e VVVV, ricorrono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 98, comma 13, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la violazione dell'articolo 3, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99 e dall'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la violazione dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo;

RITENUTO che, come evidenziato anche nell'atto di contestazione, nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento alle violazioni accertate, e che pertanto le relative sanzioni dovranno essere oggetto di cumulo materiale;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

- a) con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che il comportamento della società ha leso i diritti degli utenti attivando nei loro confronti il servizio di *carrier preselection* senza aver acquisito preventivamente la loro inequivoca volontà;
- b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che Elitel s.r.l. ha provveduto, successivamente alla segnalazione da parte dell'Autorità, a stornare le fatture eventualmente ricevute restituendo quindi i relativi importi;
- c) con riferimento alla personalità dell'agente, Elitel s.r.l. è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire la corretta attivazione del servizio di *carrier preselection* in modalità di *easy access* ed a rendere all'utente una completa informativa in relazione agli elementi di cui all'articolo 70 del Codice di Comunicazioni elettroniche;
- d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si evidenzia che la società Elitel nel corso dell'esercizio dell'anno 2005 ha registrato una perdita netta pari a circa seimilioni settecentomila euro;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione pecuniaria per ciascuna delle 19 violazioni (AAAA, BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF, GGGG, HHHH, IIII, LLLL, MMMM, NNNN, OOOO, PPPP, QQQQ e RRRR) dell'articolo 3, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99 nella misura pari al minimo edittale, previsto dall'articolo 98, comma 13, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, equivalente ad euro 17.000,00

(diciassettemila/00) per un importo complessivo di euro 323.000,00 (trecentoventitremila/00), in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RITENUTO, altresì, di dover determinare la sanzione pecuniaria per ciascuna delle 19 violazioni (AAAA, BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF, GGGG, HHHH, IIII, LLLL, MMMM, NNNN, OOOO, PPPP, QQQQ e RRRR) dell'articolo 70, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nella misura pari al minimo edittale, previsto dall'articolo 98, comma 16, del medesimo decreto legislativo, equivalente ad euro 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) per un importo complessivo di euro 110.200,00 (centodiecimiladuecento/00), in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli esiti della riunione del Consiglio del 28 marzo 2007 che disponeva approfondimenti istruttori in merito alla posizione espressa dalla società Elitel s.r.l. con riferimento agli utenti AAAA, BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF e RRRR e la conseguente proroga di sessanta giorni dei termini del procedimento.

VISTA la relazione del responsabile del procedimento, avv. Francesco Tesauro, e le risultanze istruttorie;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione per insussistenza della violazione dell'articolo 3, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99 e dell'articolo 70 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in relazione agli utenti AAAA, BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF, GGGG, HHHH e RRRR.

ORDINA

alla società Elitel s.r.l., con sede in Roma, Via Maroso 50,

1) il pagamento di € 17.000 (Euro diciassettemila/00) per ciascuna delle 19 violazioni dell'articolo 3, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99, così come in motivazione individuate, quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 13, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per un importo complessivo di euro 323.000,00 (trecentoventitremila/00)

2) il pagamento di € 5.800 (Euro cinquemilaottocento/00) per ciascuna delle 19 violazioni dell'articolo 70 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 rilevate per i medesimi casi, quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del medesimo decreto legislativo, per un importo complessivo di euro 110.200,00 (centodiecimiladuecento/00)

DIFFIDA

la società Elitel s.r.l. dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell'articolo 3, comma 3, della delibera 3/CIR/99 e dell'art. 70 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ;

INGIUNGE

alla citata società di versare la somma di € 433.200,00 (Euro quattrocentotrentatremiladuecento/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 98, commi 13 e 16, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "251/07/DIT/FT".

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 23 maggio 2007

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola